# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** — **Roma - Giovedì, 2 dicembre** — **Numero 284**

## AVVISO

### Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Per un anno . . . . . . | L. | 45 |
| » » semestre . . . . . | » | 26 |
| » ». trimestre . . . . | » | 18 |

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

| | | |
|---|---|---|
| Per un anno . . . . . . | L. | 90 |
| » » semestre . . . . . | » | 50 |
| » » trimestre . . . . . | » | 30 |

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

| | | |
|---|---|---|
| Per un anno . . . . . . | L. | 40 |
| » » semestre . . . . | » | 24 |
| » » trimestre . . . . | » | 16 |

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

**All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a)* della tariffa (allegato *A)* del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.**

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti.**

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1639 che detta norme circa l'ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1644 che abroga l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.*

REGIO DECRETO *n. 1627 concernente l'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni dei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739 all'ufficiale d'ordine calligrafico addetto all'ufficio amministrativo della Consulta araldica.*

REGIO DECRETO *n. 1632 che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le opere fortificate della piazza di Piacenza e abolisce le servitù militari attorno a dette opere, eccettuato per alcune di esse.*

REGIO DECRETO *n. 1654 che, a modificazione dell'art. 3 del Regio decreto 26 luglio 1891, n. 480, aumenta il contributo annuo dello Stato a favore della Regia scuola superiore navale di Genova.*

REGIO DECRETO *n. 1656 che abbrevia il termine di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, numero 1779, per la presentazione dei bilanci tecnici dei vari Istituti di previdenza.*

REGIO DECRETO *n. 1659 che concede ai concessionari dei pubblici servizi di telefonia e al personale addetto ai servizi stessi di eleggere i propri delegati presso la Commissione per l'equo trattamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1405.*

REGIO DECRETO *n. 1664 che aumenta lo stanziamento dei capitoli nn. 114, 117 e 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921.*

REGI DECRETI *nn. 1618, 1619, 1620, 1622, 1628 e 1631 riflettenti modificazione di regolamento, autorizzazione a Comuni per applicazione di tassa di soggiorno, istituzione di posto di segretario di ruolo, erezione in ente morale.*

REGIO DECRETO *che aggiunge tre membri, in rappresentanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, alla Commissione permanente per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata.*

**Disposizioni diverse**

*Ministero degli affari esteri:* Comunicato — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro:* Smarrimenti di ricevute — *Concorsi.*

**Foglio delle inserzioni**

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 1639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 12 novembre 1905, n. 565; 5 febbraio 1911, n. 112; 23 febbraio 1913, n. 165; 2 settembre 1919, n. 1587; i decreti Luogotenenziali 27 febbraio 1916, n. 285; 30 aprile 1916, n. 521; 26 giugno 1916, n. 830; 22 ottobre 1916, n. 1454; 1° aprile 1917, n. 568; 24 agosto 1917, n. 1306; 24 marzo 1918, n. 422; 23 aprile 1919, n. 669, e 13 novembre 1919, n. 2205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della marina mercantile ha sede presso il Ministero per l'industria e commercio (Direzione generale della marina mercantile).

Art. 2.

Il Consiglio è composto di quindici membri effettivi, undici dei quali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria e commercio scegliendoli nelle seguenti categorie:

Categoria 1ª — Membri del Parlamento nazionale, membri 2.

Categoria 2ª — Professori di diritto commerciale marittimo presso le Regie Università o Istituti superiori, membro 1.

Categoria 3ª — Professori di economia politica presso le Regie Università o Istituti superiori, membro 1.

Categoria 4ª — Camere di commercio, membro 1.
Categoria 5ª — Armatori, membri 2.
Categoria 6ª — Costruttori navali, membro 1.
Categoria 7ª — Gente di mare, membro 1.
Categoria 8ª — Lavoratori dei porti, membro 1.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I rimanenti quattro membri effettivi appartengono di diritto al Consiglio e sono:

1° il direttore generale della marina mercantile;
2° il direttore generale per l'esercizio della navigazione;
3° l'ispettore del corpo delle capitanerie di porto;
4° il direttore generale della politica economica.

Art. 3.

Il Consiglio ha un presidente ed un vice presidente scelti tra i membri effettivi e nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'industria e commercio.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato permanente è soppresso.

Art. 4.

Il ministro dell'industria e commercio di propria iniziativa o anche su proposta del presidente può disporre che per una o più sedute e per la discussione di determinati argomenti siano consultati funzionari dello Stato in rappresentanza delle Amministrazioni interessate ed anche rappresentanti di altri Enti pubblici ovvero di categorie di industriali, professionisti e lavoratori, senza però che abbiano diritto a voto. I membri estranei all'Amministrazione dello Stato non potranno superare però per ogni singola seduta il numero di tre.

La nomina dei membri straordinari è obbligatoria quando il Consiglio è chiamato a esaminare questioni per la cui soluzione è prescritta dalle vigenti leggi la presenza nel Consiglio stesso di rappresentanti di determinate amministrazioni.

Quando il Consiglio superiore sia chiamato a pronunciarsi sugli argomenti indicati al n. 5 del successivo art. 6, ed al n. 6 dello stesso articolo (limitatamente, per questi, al fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli Uffici di porto), intervengono alle sedute, con diritto a voto, l'ufficiale di vascello, capo del reparto « Mobilitazione e trasporti per mare » presso l'Ufficio del capo di stato maggiore ed un ufficiale del genio navale, in servizio attivo o in congedo, da designarsi dal ministro della marina.

Art. 5.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la presenza di almeno sei membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 6.

Il Consiglio superiore della marina mercantile può essere chiamato a pronunciarsi:

1. Sui disegni di legge, regolamenti e decreti di massima riguardanti la marina mercantile.

2. Sulle proposte di modificazioni della circoscrizione marittima stabilita dal Codice per la marina mercantile.

3. Sulle questioni di massima relative all'ordinamento amministrativo della marina mercantile.

4. Per l'interpretazione dei trattati di commercio e di navigazione, e degli altri accordi internazionali che riguardino la navigazione, la pesca, l'industria marittima in generale e gl'interessi della gente di mare nazionale.

5. Sull'ordinamento del servizio dei porti, sulla sistemazione del servizio ferroviario in relazione col movimento della navigazione, sulle proposte di istituzione di Consorzi portuali, sulla classificazione dei porti e sulle proposte di opere marittime interessanti il commercio marittimo e la navigazione.

6. Sulla retribuzione per la stazzatura e per le visite ai bastimenti, il fitto per l'imprestito e l'uso dei bacini dello Stato e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici di porto e il diritto di sosta delle merci e di qualsiasi materia depositata sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti, delle darsene e delle spiaggie, come pure sui regolamenti emanati dagli Enti portuali per l'esercizio ad uso pubblico delle aree e arredamenti portuali.

7. Sulle proposte di nuove tasse e diritti marittimi principali e supplementari, sulla applicazione delle tasse e dei diritti esistenti, sulle questioni di massima e reclami relativi, sulle proposte di nuove tariffe di diritti consolari e sull'applicazione di quelli vigenti, sulle proposte di agevolazioni da usare, in materia di tasse e di diritti, verso la bandiera nazionale e le bandiere straniere, sulle proposte di trattamenti differenziali e sui relativi reclami.

8. Su tutte le proposte di legge, di regolamenti e di decreti relativi al trasporto per mare dei passeggieri e degli emigranti, sulle questioni di massima riguardanti l'emigrazione, relativamente alle attribuzioni dell'Amministrazione marittima, e su di ogni altro argomento che, relativamente al trasporto dei passeggieri e di emigranti, possa interessare la marina mercantile nazionale.

9. Sulle proposte di modificazione, ampliamento o riduzione dei servizi e sull'istituzione di nuove linee di navigazione sovvenzionate, sui reclami e sulle controversie in materia di servizi marittimi la cui soluzione spetta al Ministero dell'industria e commercio in applicazione degli articoli 10 e 11 della legge 30 giugno 1912, n. 685 e dei capitolati annessi alla legge stessa; sui rapporti fra il servizio ferroviario e quello marittimo postale, e su ogni altro argomento riguardante l'espansione del commercio marittimo nazionale.

10. Sul servizio di sanità marittima relativamente agli interessi della marina mercantile, nei limiti delle attribuzioni dell'Amministrazione della marina mercantile, sui reclami relativi al trattamento sanitario usato verso navi nazionali in porti stranieri, sulle proposte di imposizione di speciali diritti, ed infine sul sistema sanitario marittimo in generale.

11. Sull'esercizio della pesca, per quanto riguarda le attribuzioni della marina mercantile, sui regolamenti e concessioni in materia di pesca; sulle questioni relative al trattamento usato verso i pescatori nazionali in acque straniere, sull'ammissione di pescatori stranieri nei mari dello Stato, sulle istituzioni destinate a promuovere la industria della pesca o la istruzione dei pescatori.

12. Sulle proposte di leggi, di regolamenti e di decreti relativi alla previdenza ed all'assistenza della gente di mare e sulle questioni relative alle persone addette al servizio della navigazione e dei porti.

13. Sulla opportunità di addivenire alla concessione di parti del demanio marittimo, dei porti, delle rade o delle spiaggie per lo stabilimento di opere di speciale importanza per l'industria ed il commercio marittimo nazionale, concessione negata dal Ministero dell'industria o da altre Amministrazioni dello Stato.

In questo caso il parere del Consiglio superiore deve essere chiesto tanto sulla domanda delle parti interessate che degli Enti pubblici.

Art. 7.

Il Consiglio superiore della marina mercantile è chiamato:

1° a determinare a norma degli articoli 10 e 11 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e dei capitolati annessi alla legge stessa, la classificazione delle merci; i prezzi e tutte le condizioni dei trasporti; le modalità dei servizi di concentramento e cumulativi;

2° a definire le controversie che potessero sorgere sulle materie di cui al capo 1° del presente articolo e quelle altre la cui soluzione non sia dai capitolati riservata esclusivamente al Ministero;

3° deliberare sui ricorsi per la determinazione dei noli per il trasporto degli emigranti a termine dell'art. 31 del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, che approva il testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti.

Art. 8.

Oltre che su gli argomenti indicati all'art. 7 e su quelli su cui per disposizione di legge e regolamenti generali o speciali deve sentirsi il Consiglio superiore della marina mercantile, questo pronuncia il suo parere su ogni altro argomento riguardante i traffici marittimi in merito al quale il ministro per l'industria e commercio credesse interpellarlo.

Inoltre il Consiglio può esprimere voti e proporre al Ministero le riforme della legislazione, le richieste e i provvedimenti che ritenesse utili all'incremento delle industrie marittime nazionali e agli interessi della gente di mare e dei lavoratori dei porti.

Art. 9.

Se consenzienti le parti ed annuente il ministro dell'industria e commercio, potrà, anche sulla richiesta degli Enti pubblici, essere chiesto il parere del Consiglio superiore sulle questioni di carattere collettivo concernenti i rapporti fra la gente di mare, compresi i lavoratori dei porti, e gli armatori, le Società di navigazione e gli esercenti di pubblici esercizi nei porti.

Art. 10.

Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta esso lo ravvisi opportuno per lo svolgimento dei lavori.

Può inoltre essere convocato dal ministro quando questi lo ritenga necessario.

Art. 11.

Assiste il Consiglio, con le funzioni di segretario, il capo della divisione 1ª della Direzione generale della marina mercantile, il quale potrà essere coadiuvato da un vice segretario nominato con decreto Ministeriale e scelto fra i funzionari della carriera amministrativa della stessa Direzione generale.

Il segretario è capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio e, come tale, dipende direttamente dal presidente ed ha la responsabilità della formazione dei verbali, della regolare tenuta degli atti, della corrispondenza, e di quanto altro si attiene allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

All'Ufficio di segreteria, oltre il vice segretario, è addetto quel numero di impiegati che il ministro credesse assegnarvi, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste del presidente.

Art. 12.

È abrogata ogni disposizione relativa alla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile contraria al presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 13 maggio 1915, n. 620, 25 aprile 1917, n. 662, e 29 luglio 1917, n. 1199;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, è abrogato. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti circa la concessione del soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.

Art. 2.

Ai soli fini del presente decreto i militari appartenenti alla classe 1900 vengono considerati come trattenuti alle armi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

---

*Il numero 1627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2231, e il decreto Luogotenenziale 7 giugno 1920, n. 739;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio e i relativi aumenti periodici dell'ufficiale d'ordine calligrafo addetto all'ufficio amministrativo della Consulta araldica, sono stabiliti in conformità della tabella n. 3 annessa al decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 2.

Tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato di cui ai decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231 e

7 giugno 1920, n. 739, sono applicabili al suddetto funzionario.

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni dipendenti dalla applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1682 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere fortificate della piazza di Piacenza sono radiate dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Art. 2.

Le proprietà fondiarie adiacenti alle opere suddette sono affrancate dall'onere di servitù militare ad eccezione di quelle adiacenti alle opere a Corona Sant'Antonio, a Corona della Galleana, a Corona San Lorenzo, al forte San Giuseppe, alla ridotta Camposanto, ed alle lunette Malchioda, per le quali opere le servitù militari verranno modificate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1654 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1870, num. 5749, che istituì in Genova la Regia scuola superiore navale, e ne approvò il primo statuto organico;

Visto il R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, che approvò un nuovo statuto organico della predetta Regia scuola superiore navale, e stabilì altre disposizioni fra le quali un concorso alle spese di mantenimento della Scuola medesima a carico dello Stato di lire quarantacinquemila;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, dell'industria e commercio, e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione dell'art 3 del R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, a partire dall'esercizio 1920-921, il concorso dello Stato alle spese di mantenimento della Scuola superiore navale di Genova è elevato a lire sessantacinquemila, delle quali lire trentacinquemila a carico del bilancio dell'industria e commercio e lire trentamila a carico del bilancio della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — MEDA — ALESSIO — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 1656 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, concernente il differimento dei bilanci tecnici dei vari Istituti di previdenza;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Riconosciuta la necessità di abbreviare il termine contenuto nell'art. 2 del suddetto decreto-legge Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Articolo unico.

Nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, alle parole « al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace » sono sostituite le altre « al 31 dicembre 1920 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.**

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

**Visto,** *Il guardasigilli:* **Fera.**

---

*Il* ***numero* 1659** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge n. 1405 del 30 settembre 1920, su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello del lavoro;

Sentito il Comitato permanente del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concessionari dei pubblici servizi di telefonia e il personale addetto ai servizi stessi sono chiamati ad eleggere i propri delegati presso la Commissione per l'equo trattamento, ai sensi dell'art. 2 della *legge* n. 1405, del 30 settembre 1920.

L'elezione avrà luogo entro l'ultima decade del mese di dicembre 1920.

Art. 2.

Ciascun concessionario che intenda valersi del diritto di elezione di cui al precedente articolo, dovrà far pervenire alla Direzione generale dei servizi elettrici, servizio telefoni, in duplice busta suggellata, una scheda con la designazione di tre candidati, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, la paternità e la professione.

Sulla busta dovrà essere scritto a grossi caratteri: « Votazione per la nomina dei delegati dei concessionari telefonici » (art. 2 della legge).

La scheda dovrà essere corredata da una dichiarazione firmata dal concessionario, dalla quale risulti il numero del personale addetto alla sua azienda, escluso quello avventizio assunto per servizi di carattere temporaneo ed occasionale, distribuito per singoli impianti, con l'indicazione delle rispettive qualifiche.

Art. 3.

Sono ammessi a votare per i delegati del personale dipendente dai concessionari di servizi telefonici tutti gli operai ed impiegati addetti a tali aziende i quali abbiano compiuto 18 anni e siano stati assunti anteriormente al 1° luglio 1920, escluso soltanto il personale avventizio straordinario assunto per servizi di carattere temporaneo ed occasionale.

Non sono considerati appartenenti al personale dell'azienda, agli effetti del presente decreto, coloro che pur essendo tenuti per contratto ad una prestazione d'opera retribuita, ritraggono principalmente i mezzi di sussistenza da altra occupazione o dall'esercizio di un mestiere o di una professione.

Possono essere elette soltanto persone che abbiano i requisiti richiesti dai comma precedenti per essere elettori.

Art. 4.

La votazione ha luogo a schede segrete.

Le schede sono fatte secondo un modello uniforme (allegato *A*) in modo che gli elettori le possano chiudere, e sono fornite di un talloncino contenente il nome, cognome e la qualifica dell'elettore.

Ciascun elettore ha diritto di indicare nella scheda tre candidati.

I candidati debbono essere designati col nome e cognome in modo leggibile, esclusa qualsiasi altra indicazione all'infuori della paternità e della qualifica personale.

Art. 5.

Ciascun concessionario dovrà comunicare, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, a ciascuna Direzione compartimentale dei telefoni nella cui circoscrizione siano compresi impianti da lui gestiti, un elenco col nome e cognome e qualifica del personale addetto agli impianti medesimi avente i requisiti prescritti dall'art. 3.

Gli elenchi di cui sopra saranno immediatamente pubblicati nei modi consueti a cura della Direzione compartimentale.

Entro otto giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può proporre reclamo contro la formazione dell'elenco. Del reclamo decide il direttore compartimentale, sentito, ove occorra, il reclamante e il concessionario.

Art. 6.

Il giorno della votazione è fissato per ogni singolo impianto dal direttore compartimentale d'accordo col concessionario.

Il personale dovrà essere avvertito, della data così fissata, almeno 8 giorni prima mediante avvisi inscritti nei fogli locali.

Art. 7.

L'elettore, riempita la scheda ed il talloncino annesso, li invia in busta chiusa al direttore compartimentale dei telefoni.

L'invio sarà fatto in modo che il recapito della scheda avvenga al più tardi per il giorno fissato per la votazione.

L'elettore analfabeta può fare riempire da altri la scheda.

Art. 8.

Presso ogni Direzione compartimentale dei telefoni sarà istituita una Commissione per ricevere e fare il computo delle schede pervenute.

La Commissione sarà presieduta da un funzionario della Direzione e ne faranno parte un delegato del concessionario e per il personale l'elettore più anziano di età o in caso di impedimento quello che segue in ordine di anzianità.

Art. 9.

Proceduto ad una ripartizione delle schede in gruppi rispondenti al numero delle Società concessionarie comprese nella circoscrizione della Direzione compartimentale il presidente stacca da esse il talloncino e lo consegna ad uno degli scrutatori che legge ad alta voce il nome dell'elettore. L'altro scrutatore appone un segno nell'elenco corrispondente di cui all'art. 5, accanto al nome dell'elettore.

Qualora risulti che la persona che ha votato non è inscritta nel detto elenco la scheda è annullata.

Le buste contenenti le schede firmate dal presidente e riunite in un plico sigillato insieme agli elenchi con l'indicazione dei votanti ed ai verbali di annullamento debbono essere inviate alla Direzione generale dei servizi elettrici, servizio telefoni. Sul plico dovrà es-

sero scritto a grossi caratteri « Votazione per la nomina dei delegati del personale » (art. 2 della legge).

Art. 10.

Lo spoglio delle schede relative alla nomina dei delegati dell'una e dell'altra parte verrà effettuato da un'unica Commissione scrutinatrice, nominata dal ministro delle poste e telegrafi e della quale saranno chiamati a far parte un funzionario dell'Amministrazione e due membri del Comitato permanente del lavoro, da questo designati.

A ciascun concessionario è assegnato un voto quando il numero degli operai ed impiegati dipendenti non superi cinquanta e un voto in più per ogni cento operai o impiegati oltre i cinquanta o frazione maggiore di cinquanta.

Art. 11.

Saranno proclamati eletti per la maggioranza i tre delegati che avranno raccolto il maggiore numero di suffragi e per la minoranza quello che verrà immediatamente dopo.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO VASSALLO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato *A*.

Società (oppure Ditta) esercente il servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomina dei rappresentanti del personale presso la Commissione per l'equo trattamento dei dipendenti da aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia.

Nome, cognome, paternità e qualifica dell'elettore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cedolino da staccarsi dal presidente della Commissione di scrutinio.

Società (oppure Ditta) esercente il servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scheda per la nomina dei rappresentanti del personale presso la Commissione per l'equo trattamento dei dipendenti da aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro del lavoro* LABRIOLA. — *Il ministro delle poste e telegrafi* PASQUALINO VASSALLO.

*Il numero 1661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1693;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

Ritenuta la necessità di variare gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920 921, in conto della somma di L. 150 milioni indicata all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale n. 150 del 1919;

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sotto segnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920 921, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 114. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª o 2ª categoria, dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *h*), 21 giugno 1906, n. 238, ecc. | 5,000,000 — |
| Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie Regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia meridionale e nella Sicilia - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, ecc. . . | 3,000,000 — |
| Cap. n. 137. Opere in Roma dipendenti dalle leggi 2 luglio 1890, n. 6933, 20 luglio 1890, numero 6980, 28 giugno 1892, n. 299, ecc. . . | 1,000,000 — |
| | 9,000,000 — |

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1618. Regio decreto 11 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si approvano le modificazioni apportate al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Bagni di Montecatini.

N. 1619. Regio decreto 26 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Fobello ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1620. Regio decreto 23 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Arenzano ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1622. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, si

istituisce, dal 1° ottobre 1920, un posto di segretario di ruolo, con lo stipendio di L. 3000, nel Regio liceo ginnasio di Livorno.

N. 1628. Regio decreto 15 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di S. Giovanni Bianco ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1631. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione « Opera pia elemosiniera » presso la Badia curata di S. Michele Arcangelo di Grottaminarda, è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° aprile 1919 col quale fu ricostituita la Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2080, col quale fu modificata la composizione della Commissione stessa;

Visto l'art. 5 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 700, col quale fu istituito il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Commissione permanente per l'applicazione delle norme riguardanti l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata, sono aggiunti tre membri di cui due effettivi ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di detta Commissione, in qualità di membri effettivi, il comm. dott. Giulio Calamani, direttore generale della previdenza, che cessa pertanto dal far parte della Commissione stessa quale rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio ed il cav. uff. dott. Guido Marolla, direttore capo divisione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 3.

È aggregato alla Commissione predetta, quale membro supplente nei casi di temporanea assenza o di impedimento dei rappresentanti effettivi su nominati, il cav. uff. dott. Ugo Mazzarini, capo sezione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 4.

Il Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — LABRIOLA — MEDA.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*Commissariato generale dell'emigrazione.*

**Comunicato.**

Con R. decreto del 28 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno successivo, reg. 17 riposi civili, fol. 132, Villari cav. Luigi, ispettore dell'emigrazione di 2ª classe, fu dichiarato, di ufficio, dimissionario a norma dell'art. 42, capoverso 3°, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
**del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private**

**Corso medio dei cambi**
**del giorno 29 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).**

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 184 72 | Berlino | 39 17 |
| Londra | 94 18 | Vienna | 8 60 |
| Svizzera | 421 50 | Praga | — |
| Spagna | — | New York | 26 91 |

**Oro** . . . . . . . . 373 41

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Nota |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 75.475 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 76.68 | — |

## MINISTERO DEL TESORO

*Smarrimento di ricevuta* (1ª pubblicazione). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 512 — Data della ricevuta: 13 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Vanini Giuseppe di Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 45 — Consolidato 4.50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 novembre 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# CONCORSI

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. È aperto un concorso per esame e per titoli:

1° a quattro assegni per compiere il tirocinio pratico nel commercio internazionale sulle piazze di Lione, Praga, Costantinopoli, Cristiania;

2° a cinque borse di pratica commerciale sulle piazze di Lima, Teheran, Santiago, Roma, Shanghai.

2. Per essere ammessi al concorso agli assegni di tirocinio pratico ed alle borse di pratica commerciale gli aspiranti dovranno presentare, o per mezzo delle Camere di commercio nel cui distretto risiedono, o direttamente, una domanda, in carta bollata da lire due, al Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale del commercio) entro il 31 gennaio 1921.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare che intende dedicarsi all'esercizio del commercio, ed inoltre:

a) se concorre agli assegni o alle borse, ed in quali delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica di commercio;

b) in quali delle lingue, di cui al n. 4, intende dare le sue prove.

3. La domanda di concorso, tanto per gli assegni che per le borse, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato, alla data del presente avviso di concorso, non ha oltrepassato l'età di 26 anni, se aspira agli assegni, o di 30, se concorre alle borse;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile di data non anteriore al 1° novembre 1920 da cui risulti che l'istante non è coniugato;

4° certificato di sana costituzione fisica, di data non anteriore al 1° novembre 1920, vidimato dal sindaco o dalla competente autorità medica militare;

5° certificato penale di data non anteriore al 1° novembre 1920;

6° certificato di buona condotta morale, di data non anteriore al 1° novembre 1920;

7° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

8° diploma di laurea conseguito nelle RR. scuole superiori di commercio, dipendenti dal Ministero per l'industria ed il commercio;

9° certificato delle classificazioni riportate in tutti gli esami.

È in facoltà degli aspiranti agli assegni o alle Borse di presentare gli altri titoli che possedessero; di questi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

La domanda sarà altresì accompagnata da un elenco in carta libera e in doppio esemplare dei titoli, delle pubblicazioni e degli altri documenti prodotti, e dovrà contenere l'esatta indicazione della dimora del concorrente per la restituzione dei documenti stessi.

I concorrenti che dimostrassero con regolare certificato di essere impiegati presso un'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti ai numeri 2, 5 e 6.

Il documento di cui al n. 4, quando sia vidimato dal sindaco, e quello al n. 6, devono essere legalizzati dal prefetto o dal sottoprefetto; quelli ai numeri 1, 2 e 3 dal presidente del tribunale del luogo di domicilio del concorrente, quando egli non sia nato nel territorio giurisdizionale di Roma.

4. Le prove per i concorsi agli assegni e alle borse avranno luogo in Roma, presso il Ministero per l'industria ed il commercio, nella seconda quindicina di marzo 1921.

Gli esami consisteranno in sole prove orali nelle materie seguenti:

due fra le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca, od altra, di cui una dovrà essere quella più comunemente usata dal ceto commerciale della piazza prescelta dal candidato;

geografia economica;

merceologia mercantile;

banco modello (tecnica commerciale);

diritto commerciale;

economia politica applicata, con speciale riguardo al regime doganale ed a quello dei trasporti.

Per la geografia economica, la merceologia e la economia politica ogni candidato sarà esaminato specialmente in relazione al paese cui appartiene la piazza di destinazione per la quale egli avrà dichiarato di concorrere.

5. L'assegno di tirocinio è conferito per un solo anno.

La borsa è accordata per un biennio; potrà tuttavia essere continuata per una parte del terzo anno, quando concorrano circostanze eccezionali, e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

6. I vincitori degli assegni dovranno raggiungere la piazza di loro destinazione entro due mesi dalla data in cui è stato partecipato loro l'esito del concorso e quelli delle borse entro tre mesi: trascorsi i detti termini, essi saranno considerati decaduti, senza altro avviso, dagli assegni e dalle borse.

7. L'ammontare di ciascun assegno è stabilito in lire 2800 (oro) al netto d'imposta di ricchezza mobile. Quello delle borse sarà stabilito dopo il concorso; però ogni borsa, al netto dell'imposta anzidetta non potrà superare la misura di lire 5600 (oro).

8. L'assegno e la borsa sono pagabili a rate mensili posticipate e, potranno cessare od essere ridotti per motivi di demerito, o quando l'esperimento non riesca, ovvero quando coloro ai quali furono concessi si siano formati una posizione conveniente.

A coloro cui saranno conferiti gli assegni e le borse, potranno essere pagate in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di famiglia, le spese vive di viaggio per raggiungere la piazza di destinazione. Nulla sarà concesso per il viaggio di ritorno in Italia.

9. I titolari degli assegni e delle borse potranno compiere la loro pratica in due o più località del medesimo Stato cui appartiene la piazza per la quale hanno vinto il concorso, ogni qualvolta il Ministero riconosca l'opportunità del provvedimento.

10. I titolari degli assegni e delle borse, durante il tempo in cui compiono la loro pratica, non possono abbandonare la piazza loro assegnata senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero, previa regolare domanda motivata e corredata del parere del R. rappresentante d'Italia nel luogo. L'arbitrario abbandono della residenza porta per conseguenza immediata la sospensione dell'assegno o della borsa, salvo gli ulteriori provvedimenti che si riterranno del caso.

11. I titolari degli assegni e delle borse avranno cura di procurarsi nella piazza ove saranno destinati un posto presso una casa commerciale per potervi compiere la pratica di commercio. Il Ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

Dovranno poi inviare ogni trimestre al Ministero per l'industria ed il commercio (Direzione generale del commercio), un rapporto particolareggiato intorno alla pratica che vanno compiendo, ai prodotti di maggiore smercio nel paese ove risiedono, e ai mezzi migliori per rendere sempre più attivi i traffici tra l'Italia e i rispettivi paesi di residenza. Il Ministero si riserba di affidar loro, quando lo creda opportuno, lo studio di speciali argomenti che interessino i nostri traffici con i paesi dove essi risiedono.

Roma, 22 novembre 1920.

*Il ministro*
ALESSIO.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*